

Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.

Art. 1

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. L'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), è abrogato.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge rivivono le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 6/2021.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. Al fine di consentire all'Amministrazione regionale il monitoraggio del mercato regionale dei carburanti per autotrazione, gli esercenti depositi per usi privati, agricoli e industriali di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (depositi minori) e gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (distributori minori), di cui all'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 504/1995, sono tenuti a trasmettere all'Amministrazione regionale medesima, entro il mese di febbraio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei dati relativi alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell'anno solare precedente, come desunti dal registro di carico e scarico, previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 47/D del 3 dicembre 2020.

2 ter. I depositi e gli apparecchi di distribuzione di cui al comma 2 bis comprendono sia i depositi, sia i distributori costituiti da apparecchi fissi di erogazione carburanti collegati a serbatoi interrati o distributori o contenitori fuori terra, anche rimovibili, permanentemente installati all'interno di stabilimenti, cantieri, aree private non aperte al pubblico accesso.>>.

4. Al comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), dopo le parole

<<atto di liquidazione>> sono aggiunte le seguenti: <<o sull'atto con cui è stata disposta l'apertura del ruolo di spesa fissa>>.